

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 7 luglio 2022, n. 239

VAS-1903- REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati relativa al piano denominato: "Ritipizzazione dei suoli distinti in catasto al Fg. n.81/A p.lle 206-208-209-647. Istanza presentata dal signor Baldacci." Autorità procedente: Comune di Bari (BA).

La Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*"

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n.1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

Vista la DGR n. 1575 del 30 settembre 2021, avente ad oggetto "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.*" con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione, ad interim, della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.190 del 30.5.2022, con cui è stato assegnato l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Coordinamento VAS" conferito alla dott.ssa Rosa Marrone, funzionario amministrativo di categoria D in servizio a tempo pieno e in determinato presso questa Sezione regionale;

Vista altresì la Determinazione Dirigenziale n. 220/2022 di decorrenza dell'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Coordinamento VAS" conferito alla dott.ssa Rosa Marrone;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.140 del 26/04/2022 con cui è stato prorogato per la durata di un anno, sino al 20.05.2023, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "*Istruttorie procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica*" conferita all'Arch. Domenico Dello Stretto, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita

la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

PREMESSO CHE:

- in data 06/06/2022 il Comune Bari – Settore Pianificazione del Territorio - PRG- attivava la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all'art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite accesso alla piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
 - DD2022-07830_01062022 (Copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale);
 - Prot_176753_2022Attestaz-escl-VAS (Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS);
 - All01_RitBaldacciIstruttoria (Elaborati del piano urbanistico comunale);
 - All02_RitBaldacci_TAVOLA (Elaborati del piano urbanistico comunale);
 - RitipBaldacci (Area intervento SHAPE FILE - UTM33);

- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Bari– Settore Pianificazione del Territorio - PRG provvedeva a selezionare la disposizione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera d)** del Regolamento regionale n.18/2013, che dichiara assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4 **“d) piani urbanistici comunali di nuova costruzione riguardanti le destinazioni d'uso del territorio residenziali, per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, o agricole, che interessano superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), purché:**
 - **non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi,**
 - **non debbano essere sottoposti alla valutazione d'incidenza - livello II “valutazione appropriata” -,**
 - **non riguardino zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B oppure aree per approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee “A” dei piani urbanistici comunali generali vigenti,**
 - **non prevedano l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, e**
 - **non comportino ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 10.000 m3, oppure superiore a 5.000 m3 (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale);**

- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 06.06.2022 provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013 con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata (<https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-ambiente/piani-esclusi-da-vas-r.r-18-2013#mains>) ed inviava a mezzo PEC la nota r_puglia/AOO_089/06/06/2022/0007312, con cui si comunicava al Comune di Bari – Settore Pianificazione del Territorio - PRG - la presa d'atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 07.06.2022 inviava a mezzo PEC la nota prot. r_puglia/AOO_089/07/06/2022/0007320, con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Bari – Settore Pianificazione del Territorio - PRG, l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;

Tutto quanto sopra premesso,

RILEVATO, dall'esame della documentazione trasmessa dall'autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:

- *“Secondo il vigente Piano Regolatore Generale, approvato con DPGR n.1475/1976, e successive varianti approvate, i suoli oggetto di richiesta sono tipizzati come segue: • “Aree destinate a parcheggi per le attrezzature fieristiche” normate dall’art.32 lett. e) bis delle NTA (p.lla 206 in parte e p.lle 208-209-647); • “Viabilità di PRG” normata dagli artt. 26-27-28 delle NTA (p.lla 206 in parte).” (Cfr All01_RitBaldaccilstruttoria);*
- *“[...] i suoli oggetto della [...] richiesta, di forma rettangolare a prevalente sviluppo longitudinale secondo un asse nord-sud, sono privi di edificazione, e sono delimitati ad ovest dal viale alberato di Via Saverio Mercadante, ad est confinano con superfici caratterizzate principalmente da verde ed alberature mentre a nord e a sud con aree edificate. Per quanto riguarda l'estensione superficiale, dalle verifiche d'ufficio, si rileva che le particelle si sviluppano su un'area catastale di complessivi 1.403 mq, di cui: – circa 1.143mq (81,50%) destinati ad “Aree per le attrezzature fieristiche”, – circa 260mq (18,50%) destinata a “Viabilità di PRG”.” (Cfr All01_RitBaldaccilstruttoria);*
- *“Si precisa[...], che di tutta l'area considerata, è oggetto di ritipizzazione la sola porzione della particella n.206 del Fg.81/A tipizzata dal PRG vigente ad “Aree destinate alla viabilità – Viabilità”, per una superficie complessiva pari a circa mq.260,00 (come meglio specificato dalla tavola grafica allegata alla presente istruttoria). La restante destinazione urbanistica presente sui suoli oggetto dell'istanza, e più precisamente “Aree destinate a parcheggi per le attrezzature fieristiche” (Fg.81/A, p.lla n.206 in parte e p.lle n.208-209-647), costituisce vincolo di natura conformativa, avente validità a tempo indeterminato e, come tale, non è soggetta a decadenza o [...] (Cfr All01_RitBaldaccilstruttoria);” (Cfr All01_RitBaldaccilstruttoria);*
- *“[...] considerata l'istruttoria condotta e le valutazioni effettuate dalle altre Ripartizioni sentite nel procedimento, coerentemente con l'attuale stato di fatto fisico-giuridico e con la realtà urbanistica della zona, si ritiene di dover procedere per la sola porzione di suolo della p.lla n.206, fg.81/A destinata a “Viabilità” all'attribuzione della destinazione “Aree di completamento di tipo B3”, in continuità con le tipizzazioni limitrofe, secondo la norma tecnica di cui all'art.48 del vigente PRG, [...]” (Cfr All01_RitBaldaccilstruttoria);*
- *“[...] sulla base di tutte le considerazioni effettuate, si ritiene che la destinazione urbanistica a “Aree di completamento B3”, sia la più consona, [...]” (Cfr All01_RitBaldaccilstruttoria);*

VERIFICATO, in esito all'istruttoria tecnico-amministrativa svolta sulla base alla documentazione trasmessa dall'autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che il piano di che trattasi soddisfa la condizione di esclusione di cui art.7, comma 7.2, lettera d), in quanto:

- l'area oggetto di ritipizzazione (p.lla n.206, fg.81/A) ha una estensione pari a 260 mq, e fa parte di una maggiore estensione, oggetto di richiesta, pari a 1.403,00 mq risultando inferiore a 0,5 ettari, atteso che la medesima ricade nelle zone ad elevata sensibilità ambientale previste dall'allegato I di cui al RR18/2023, in particolare tra quelle definite “a contaminazione salina” dal PTA vigente;
- non deriva da modifiche di perimetrazione dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi;
- non è da sottoporre a Valutazione d'Incidenza - livello II “valutazione appropriata” poiché l'area interessata non ricade in Siti della Rete Natura 2000;
- l'area oggetto di piano:
 - non risulta perimetrata come zona speciale idrogeologica tipo A o B dal Piano di Tutela delle Acque, nè come area di emergenza limitrofe/a al canale principale;
 - non risulta ricadere in SIN, né in zona omogenea A del piano urbanistico comunale vigente del Comune di Bari bensì attualmente è destinata a “Viabilità di PRG” da ritipizzare in “Aree di completamento di tipo B3, del vigente PRG;
 - non presenta alberature di ulivi monumentali, come attestato anche nell'allegato “Prot_176753_2022Attestaz-escl-VAS”;
- la nuova edificazione comporta una volumetria pari a mc 780,00 , inferiore al limite prescritti di 5.000 mc nelle zone ad elevata sensibilità ambientale, come desumibile dalla tabella presente a pag. 9 dell'allegato “All01_RitBaldaccilstruttoria” denominata Parametri urbanistici.

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato e verificato, di poter dichiarare con il presente atto la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all' **art.7, comma 7.2, lettera d)** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano di che trattasi, demandando al Comune di Bari, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di approvazione ;

RITENUTO, altresì di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa al **"Ritipizzazione dei suoli distinti in catasto al Fg. n.81/A p.IIe 206-208-209-647. Istanza presentata dal signor Baldacci."**, pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale preventivamente all'approvazione dello stesso e/o alla realizzazione delle opere, ove prescritto;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'**articolo 7, comma 7.2, lettera d)** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano **"Ritipizzazione dei suoli distinti in catasto al Fg. n.81/A p.IIe 206-208-209-647. Istanza presentata dal signor Baldacci."**, demandando al Comune di Bari, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di approvazione;
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa al piano **"Ritipizzazione dei suoli distinti in catasto al Fg. n.81/A p.IIe 206-208-209-647. Istanza presentata dal signor Baldacci."**, pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale preventivamente all'approvazione del piano e/o alla realizzazione delle opere, ove prescritto;
- **di notificare** il presente provvedimento a mezzo PEC all'autorità procedente – Comune di Bari – Settore Pianificazione del Territorio - PRG, a cura di questa Sezione,;

- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alle Sezioni regionali "Urbanistica" e "Tutela e Valorizzazione del Paesaggio";
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- **di pubblicare** il presente provvedimento, composto da n.6 facciate, oltre Relata di Pubblicazione, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
 - 1) sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - 3) sul Portale Ambientale regionale, http://www.sit.puglia.it/portal/sit_vas/, in attuazione degli obblighi di pubblicità stabilita dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2013 ss.mm.ii.
- di depositare il presente provvedimento nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1* ;
- avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**La Dirigente ad interim
della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

(Dott.ssa Antonietta Riccio)